

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO DI RICERCA

Decreto n. 10/2020
Prot. n. 668 del 17/09/2020 (2020-UNTOSSM-0000668)

Codice Bando: BDR_02/2020_SUISM

Oggetto: Bando di concorso per conferimento di n. 1 Borsa di studio di ricerca ai sensi del “Regolamento per l’istituzione di borse di studio di ricerca” dell’Università di Torino

Scadenza per la presentazione delle domande 2 ottobre 2020 ore 12.00

La Direttrice Generale premessò che

con delibera del 22 luglio 2020 il Consiglio di Gestione del S.U.I.S.M. Centro Servizi ha autorizzato l’attivazione di n. 1 borsa di studio di ricerca di cui all’art. 1 lettera A del “Regolamento per l’istituzione di borse di studio di ricerca” dell’Università degli Studi di Torino;

Decreta

Art. 1 – Borse di studio di ricerca

Il S.U.I.S.M. Centro Servizi, bandisce n. 1 borsa di studio di ricerca della durata di dodici (12) mesi ai sensi dell’art. 1 lettera A del “Regolamento per l’istituzione di borse di studio di ricerca” dell’Università di Torino.

L’importo della borsa è di € 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00) ed è corrisposto in 12 rate mensili posticipate.

La borsa, volta a favorire la formazione del borsista nello svolgimento di un’attività di ricerca, è destinata allo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo: **“Le azioni di Welfare all’interno dell’Università di Torino. Una analisi dell’esistente e una progettazione delle azioni a medio termine”**.

La borsa di studio di ricerca consiste nell’analizzare l’offerta di Welfare attualmente erogata dall’Università di Torino, allo scopo di:

- mappare e classificare tale offerta;
- agire insieme alla comunicazione web di Ateneo per migliorare l’accesso all’informazione sul tema Welfare verso l’interno e verso l’esterno;
- monitorare l’andamento dell’offerta di Welfare e dei progetti identificati al fine di facilitarne il consolidamento e ulteriore sviluppo;
- sulla base delle ricerche recenti in Italia e all’estero, individuare le azioni di Welfare ancora mancanti in Unito, analizzarle individualmente valutandone le condizioni di attuabilità, necessità e urgenza e progettare le azioni nel medio termine;
- redigere report sull’avanzamento dei lavori per ciascuna delle azioni elencate.

L’inizio delle attività è stabilito, in ragione delle esigenze della struttura e della ricerca, dal Responsabile Scientifico in accordo con il Responsabile Operativo del Centro e il borsista.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso di titolo di studio appartenente ad una delle seguenti classi:

- Laurea Magistrale in Sociologia LM88;

ovvero Lauree o Lauree Specialistiche conseguite ai sensi del D.M. 509/1999 e D.M. 270/04 ovvero titolo equipollente conseguito presso Università straniera. In tale ultimo caso, qualora il candidato non sia già in possesso della “Dichiarazione di equipollenza” rilasciata dal MIUR, deve richiederla alla Commissione Giudicatrice che può esprimersi ai soli fini della fruizione della borsa di studio.

Costituiscono titolo preferenziale:

- Dottorato di ricerca in Sociologia o materie affini;
- esperienza di ricerca sul campo e conoscenza delle tecniche di ricerca qualitativa;
- conoscenza della lingua inglese.

È preclusa la partecipazione alla presente procedura a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero rapporto di coniugio, con un professore o ricercatore afferente al SUISM Centro Servizi, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

Art. 3 – Responsabile Scientifico

Il Responsabile Scientifico, sotto la cui supervisione il borsista svolgerà la propria attività di ricerca, è il Prof. Alberto Rainoldi.

Al Responsabile Scientifico è affidato il controllo del corretto svolgimento dell'attività del borsista. In caso di grave e continuato inadempimento da parte del borsista, il Responsabile Scientifico deve tempestivamente comunicare al Centro una motivata richiesta di decadenza dalla borsa.

Art.4 - Prove (*per titoli, curriculum e colloquio*)

La selezione per l'assegnazione della borsa è per titoli, curriculum e colloquio.

La Commissione dispone di 100 punti che sono da suddividere tra la valutazione dei titoli e la prova orale. In ogni caso alla valutazione dei titoli dovranno essere attribuiti almeno 50 punti.

Entro tali limiti, la Commissione stabilisce i criteri per l'assegnazione di punti ai titoli e/o al colloquio, nonché il punteggio minimo per l'ammissione all'orale.

In ogni caso la Commissione deve attribuire un punteggio al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero e, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica, qualora non previsti come requisiti di accesso.

Il colloquio è volto a verificare la conoscenza del candidato su argomenti connessi al tema di ricerca oggetto della borsa di studio.

La data e il luogo della prova orale saranno resi noti dopo la scadenza di presentazione delle domande mediante pubblicazione di un avviso sul sito del Centro www.suism.unito.it.

Al termine dei lavori la commissione formula e pubblica la graduatoria di merito mediante pubblicazione sul sito del Centro (www.suism.unito.it) e sull'Albo Ufficiale di Ateneo.

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio o la parte restante di essa può, su richiesta del Responsabile Scientifico, essere assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria ove capiente.

Lo scorrimento della graduatoria è in ogni caso possibile solo ove residui un periodo pari ad almeno tre mesi di borsa.

Art. 5 - Commissione

La Commissione, composta da tre esperti nel settore di ricerca oggetto della borsa di studio, è nominata con decreto dal Responsabile Operativo del Centro del S.U.I.S.M. Centro Servizi su proposta del Responsabile Scientifico. I componenti della Commissione saranno resi noti dopo la

scadenza del termine della presentazione delle domande mediante pubblicazione sul sito del Centro (www.suism.unito.it) e sull'Albo Ufficiale di Ateneo.

Art. 6 - Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata esclusivamente online, utilizzando il modulo disponibile al seguente link: <https://forms.gle/686YDQjuQUGcZSca8>

La compilazione del modulo online sarà possibile sino alle ore 12 (ora locale) del giorno 2 ottobre 2020.

Si avvisano i candidati di prestare attenzione al seguente iter di trasmissione della domanda di partecipazione.

La non corretta compilazione del modulo online costituisce motivo di esclusione dalla selezione.

Il candidato può dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.

1) Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza;
- b) titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento;
- c) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative ed un recapito telefonico;
- d) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
- e) ogni altro "campo obbligatorio" richiesto nel modulo online.

2) Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) curriculum vitae firmato;
- b) documento di identità in corso di validità;
- c) autocertificazione del titolo di studio recante il voto finale;
- d) autocertificazione di eventuale possesso di altri titoli scientifici, accademici, professionali;
- e) eventuali autocertificazioni che attestino la partecipazione a stage, corsi di formazione, lingue straniere, pubblicazioni (titolo, autore/i, casa editrice, anno pubblicazione), ecc. nell'ambito di attività inerenti il bando;
- f) informativa privacy ai sensi degli art. 13 e 14 del gdpr - Regolamento UE 2016/679 firmata e datata (allegato 1 al presente bando).


3) Si avvisano i candidati che, una volta ricevuto via mail il modulo di registrazione della domanda, devono completare la trasmissione stampando la suddetta mail, firmandola e trasmetterla la scansione al seguente indirizzo email : borsestudio.centri@unito.it .

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate nonché di conoscenza e accettazione delle norme dettate dal presente bando.

Si fa presente che il suddetto indirizzo email è utilizzabile solo e unicamente:

- per la trasmissione della scansione del modulo firmato;
- per eventuali comunicazioni/ricieste di chiarimenti e/o informazioni;

Le suddette scansioni firmate saranno considerate prodotte in tempo utile se pervenute entro il 2 ottobre 2020 alle ore 12.00 (ora locale).



Non verranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti trasmessi dopo il termine utile per la presentazione delle domande di selezione.

- 1) Eventuali modifiche alla domanda ovvero dei file allegati effettuate entro il limite di scadenza del bando devono: essere apportate unicamente tramite il modulo on line (utilizzando la mail di notifica e cliccando su “modifica risposta”);
- 2) Le domande modificate dovranno essere firmate e ritrasmesse all’indirizzo di posta borsestudio.centri@unito.it entro la scadenza del bando.

Non verranno prese in considerazione le domande:

- inoltrate oltre i termini e con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo;
- in cui manchi la sottoscrizione del modulo di registrazione della domanda;
- con dati anagrafici mancanti o insufficienti.

L'Amministrazione non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e/o per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.

Art. 7 – Conferimento borsa di studio

La borsa di studio è conferita con lettera d’incarico; tale lettera deve essere sottoscritta, per accettazione, dal borsista ed essere restituita al S.U.I.S.M. Centro Servizi unitamente ad ogni altra documentazione richiesta dagli uffici e necessaria per il conferimento della borsa stessa.

A tutti i partecipanti viene comunicato l’esito del concorso mediante pubblicazione della graduatoria sul sito del Centro (www.suism.unito.it) e sull’Albo di Ateneo.

In caso di non accettazione, la borsa, su richiesta del Responsabile Scientifico, è assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l’ordine della graduatoria, ove capiente.

Art. 8 - Copertura assicurativa

Le borse sono comprensive del costo, a carico del Centro, di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie ovvero presso strutture esterne presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria attività, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal borsista.

Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve fare riferimento alle condizioni contrattuali indicate dai competenti uffici dell’amministrazione centrale.

Art. 9 - Caratteristiche delle borse

Il godimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in nessun caso l’attività svolta dal borsista può essere proprie di prestazioni libero-professionali e/o di lavoro dipendente.

Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

Le borse sono esenti dall’imposta sul reddito delle attività produttive e da quella sul reddito delle persone fisiche.

Le borse non possono essere cumulate con assegni di ricerca e con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

La borsa di ricerca non è compatibile:

- con la frequenza di corsi di specializzazione medica, in Italia e all'estero, che a loro volta prevedano borse o altre remunerazioni;
- con attività di lavoro subordinato, autonomo, anche parasubordinato, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

Il borsista deve informare, tramite comunicazione scritta, il Responsabile Operativo del Centro ed il Responsabile Scientifico, di eventuali altre borse fruita e/o rapporti di lavoro subordinato, autonomi, anche parasubordinato al momento del conferimento o successivamente, qualora sopraggiungessero.

Può essere consentito l'esercizio delle attività di lavoro autonomo, nonché eventuali attività di lavoro subordinato e/o parasubordinato, laddove il Responsabile Operativo del Centro, su parere conforme del Responsabile Scientifico, accerti che ciò non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio all'Università in relazione alle attività svolte, dandone informazione dal Consiglio di Gestione del Centro.

In caso di conflitto di interessi o di incompatibilità di fatto, nonché di altre incompatibilità previste dalla legge, anche intervenute successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, Responsabile Scientifico dovrà chiedere motivatamente la decadenza dal godimento della borsa al Consiglio di Gestione del Centro.

Previa disponibilità di fondi, il Consiglio di Gestione del Centro può deliberare, su richiesta del Responsabile scientifico, il rinnovo della borsa di studio di ricerca ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino.

La durata complessiva dei rapporti instaurati dall'Ateneo anche per periodi non consecutivi, con il medesimo soggetto, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, sempre ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino e deve essere al netto degli eventuali periodi di sospensione di cui all'art. 9.

La borsa può essere sospesa in caso di grave e certificata malattia del borsista che si protragga per un periodo pari o superiore ad un mese. In caso di impedimento temporaneo, da parte del borsista sopravvenuto per qualunque motivo documentato, la borsa può essere sospesa con provvedimento del Responsabile Operativo del Centro, previo parere favorevole del Responsabile Scientifico.


Nel caso di congedo di maternità, paternità e congedi parentali o di motivi di salute documentati la sospensione è disposta a semplice richiesta del borsista.

E' altresì prevista la sospensione della borsa per maternità e per paternità in analogia a quanto disposto per i dottorandi e per gli assegnisti di Ricerca dell'Università degli Studi di Torino. Esclusivamente per ragioni inerenti all'eventuale scadenza dei fondi disponibili, durante il periodo di sospensione delle attività per maternità/paternità, l'interessata/o può continuare a percepire la borsa; in tal caso le attività di ricerca dovranno proseguire oltre il termine del percepimento della borsa per un periodo pari al periodo di sospensione. In caso di mancato recupero del periodo di sospensione, l'interessato/a dovrà restituire le rate percepite corrispondenti al periodo non recuperato.

Art. 10 - Diritti e doveri dei borsisti

I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura.

I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati.



Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a redigere una relazione scientifica sull'attività svolta, che deve essere approvata dal Responsabile Scientifico, e da inoltrare, a cura dell'assegnatario, agli uffici competenti.

Per le borse di cui al punto A) dell'art. 1, i risultati delle ricerche cui contribuisce il borsista rimangono nella disponibilità dell'Università; qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche stesse deve preventivamente essere autorizzato dal Responsabile Scientifico e deve citare l'Università.

L'inosservanza delle norme del presente bando e del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino nonché dei regolamenti universitari comporterà, sulla base di una delibera Consiglio di Gestione del S.U.I.S.M. Centro Servizi, sentito il Responsabile Scientifico, l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale e l'esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del D.Lgs. 101 del 2018, si informa che i dati conferiti (nome, cognome, titolo di studio, residenza, codice fiscale etc.) saranno trattati, ai sensi del sopra citato regolamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ed in particolare per le finalità istituzionali di didattica e di ricerca dall'Università degli Studi di Torino, Titolare del trattamento con sede legale in [Via Verdi 8 – 10124 Torino](#) (dati di contatto: indirizzo PEC: ateneo@pec.unito.it).

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer pro tempore dell'Università degli Studi di Torino (DPO), è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@unito.it

La base giuridica del trattamento sopra descritto è costituita dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, del personale accademico e reclutamento".

I dati sono trattati, con o senza strumenti elettronici, da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.

I dati potranno essere comunicati ai Responsabili del trattamento esterni che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese, contratti con il titolare del trattamento.

I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari (enti pubblici indicare le tipologie es. Edisu, Miur, enti, banca, Agenzie delle Entrate, Ente tesoriere, Cus, Regione, Città Metropolitana, etc.).

Alcuni dati (es. graduatoria) potranno essere pubblicati on line nella sezione: "Amministrazione Trasparente" in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D. Lgs. n. 33 del 2013 – Testo unico in materia di trasparenza amministrativa.

L'Ateneo si avvale per il perfezionamento delle procedure concorsuali di eventuali fornitori designati responsabili esterni; dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono state adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione Privacy and Security di Google richiamata nella Sezione privacy del sito di Ateneo); tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in un paese terzo extra-europeo (trattasi delle c.d. soluzioni "in cloud" di Google). I dati relativi ai candidati potranno essere conservati per finalità di documentazione amministrativa, storica e di ricerca per il periodo legato alla scadenza del contratto riferito alla presente borsa di ricerca, nel rispetto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it

Gli interessati (soggetti a cui si riferiscono i dati) possono fare valere, nei casi previsti, i propri diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al

trattamento, come previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato, nei confronti dell'Università degli Studi di Torino inviando una specifica istanza ad oggetto: "diritti privacy" al SUISM Centro Servizi all'indirizzo di posta elettronica compensi.centri@unito.it.

Art. 12 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si rinvia alle norme di cui al "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino nonché ai Regolamenti universitari ed alle leggi vigenti in materia di borse di studio universitarie.

F.to La Direttrice Generale
Dott.ssa Loredana Segreto

F.to Visto del
Responsabile Operativo del Centro
SUISM Centro Servizi
Dott.ssa Raffaella Degan



INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL GDPR - REGOLAMENTO UE 2016/679

Premessa

L'Università degli Studi di Torino rende noto che i dati personali dei candidati acquisiti con la domanda di candidatura o con successive eventuali modalità apposite di raccolta, saranno trattati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di didattica, ricerca e terza missione, nel rispetto dei principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza, liceità e correttezza, del GDPR - Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Resta ferma l'osservanza da parte dell'Università degli Studi di Torino della vigente normativa in materia di trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti.

Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RPD)

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Torino, con sede in Via Verdi 8, 10124 Torino. Casella di posta elettronica certificata (pec): ateneo@pec.unito.it. Il Legale rappresentante è il Rettore dell'Università degli Studi di Torino. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali - RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer - DPO, può essere contattato al seguente indirizzo mail: rpd@unito.it.

Finalità del Trattamento dati

Ai sensi dell'art. 4, par. 2 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali si intende per trattamento "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".

I dati personali (nome, cognome, codice fiscale, residenza, indirizzo, mail) conferiti e acquisiti e i dati connessi alla carriera universitaria, richiesti ai fini dell'ammissione alla selezione di cui al presente bando e comunque prodotti dall'Università degli Studi di Torino, saranno raccolti e trattati da personale autorizzato, incaricato al trattamento con e senza strumenti elettronici, in forma cartacea ed informatica e presso una banca dati automatizzata per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo, in particolare per ciò che concerne la corretta attuazione della gestione amministrativa/contabile dei candidati alla selezione del presente bando ed i relativi adempimenti.

In particolare si evidenzia quanto segue:

1. Il conferimento di tali dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento di tali dati comporta la non ammissione alla selezione ed il mancato perfezionamento del relativo procedimento.
2. Sono possibili trattamenti di dati appartenenti a categorie particolari per finalità istituzionali di didattica e ricerca.

Per "categorie particolari di dati personali" si intendono, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (679 del 2016) "dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona".

3. I dati personali appartenenti a “categorie particolari” e giudiziari potranno essere comunicati, nell’ambito del perseguimento delle finalità proprie delle attività istituzionali di didattica, ricerca e terza missione, solo ove previsto da norme di legge o di regolamento.

E’ fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, dall’Autorità Giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione all’Autorità Giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato.

Nel rispetto della trasparenza amministrativa, la graduatoria sarà pubblicata sull’Albo Ufficiale di Ateneo, pubblicazione sul sito web del Dipartimento.

I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine dell’elaborazione di rapporti statistici.

Conservazione dei dati

I dati inerenti la graduatoria o i verbali sono conservati illimitatamente nel tempo. La conservazione dei restanti dati è sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono.

Diritti dell’interessato

Gli interessati (soggetti a cui si riferiscono i dati) possono far valere, nei casi previsti, i propri diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento, come previsto dagli articoli 15-23 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato), nei confronti dell’Università degli Studi di Torino inviando una specifica istanza ad oggetto: “diritti privacy” al SUISM Centro Servizi Via Santena 5 bis 10100 Torino ad uno dei seguenti indirizzi: compensi.centri@unito.it - suism@pec.unito.it.

Qualora i soggetti interessati ritengano che i loro dati siano stati trattati in modo illegittimo, hanno il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre reclamo.

Data _____

Firma per accettazione

